

Circolare di aggiornamento

N° 32/2023

22 giugno 2023

Sosta tecnica scambi tra ITALIA e SAN MARINO



Sosta tecnica negli scambi di merce internazionali

L'agenzia delle Entrate ha di recente fatto conoscere il proprio pensiero in relazione a cosa si intenda per "sosta tecnica" **affinché non si consideri consegnato in Italia** un prodotto destinato all'estero (cee o extracee) **con conseguente inapplicabilità del regime di non imponibilità** (art. 8 a) Dpr 633/72 per l'export e art. 41 DI 331 del 1993 per le cessioni comunitarie).

In realtà e come vedremo l'Agenzia è rimasta sulle posizioni manifestate in passato che sono estremamente rigorose e difficilmente eludibili o interpretabili in modo estensivo e quindi risulta particolarmente importante rivedere i processi aziendali per verificare l'esistenza di possibili criticità.

Con la risposta all'interpello n. 356/2023, pubblicata il 20 Giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti in merito alle modalità di sosta tecnica** per smistamento dei colli tra un cedente sanmarinese ed un cessionario italiano ma ribadendo principi validi per qualunque situazione che richieda tale particolare modalità di trasporto.

In particolare è stato chiarito che:

- **La sosta della merce per lo smistamento dei colli non interrompe l'operazione di vendita** di beni da un cedente sanmarinese a un cessionario italiano.

- È possibile documentare la spedizione con due diversi documenti di trasporto, **purché consentano di tracciare univocamente** la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese sino al destinatario finale.

La questione posta all'esame dell'Amministrazione finanziaria concerne una società stabilita nella Repubblica di San Marino, che cede beni ad un soggetto passivo italiano, occupandosi direttamente del trasporto o affidando il servizio a terzi.

I colli contenenti i prodotti sono inviati ai propri spedizionieri in Italia.

Ognuno dei colli è scortato da un **apposito documento** di trasporto, da cui risulta il nominativo del cessionario.

Qualora i colli destinati allo stesso cliente siano posti in pallet diversi tra loro (*insieme ai colli di altri clienti*), lo spedizioniere si fa carico di smontare e riassemblare i pallet in modo da consentire un trasporto unico di tutti i beni acquistati dal medesimo cessionario.

La merce sosta presso la sede dello spedizioniere "limitatamente al tempo necessario per riassemblare i pallet".

Sulla base di questo elemento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'originaria operazione di cessione non possa considerarsi interrotta, per il semplice fatto che la merce resta ferma nei locali dello **spedizioniere** per i motivi esposti.

In sostanza, confermando antichi indirizzi, l'Agenzia delle Entrate afferma che **non rilevano, ai fini della documentazione dei beni scortati, le possibili "segmentazioni nella fase di trasporto" che abbiano una mera funzione di "pausa" dello stesso (si veda anche la R.M. n. 460779/92).**

Sono ritenuti tuttora validi i chiarimenti contenuti nella C.M. 19 marzo 1980 n. 15, in cui si precisava che: **“La sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente, a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario per le suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l’esecuzione di un distinto rapporto di deposito”.**

Alla luce di quanto descritto, non mutando la qualificazione dell’operazione originaria, nel caso di specie il cedente sammarinese può **emettere** fattura elettronica senza indicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 del DM 21 giugno 2021 ed il cessionario nazionale, al quale il documento viene recapitato dal Sistema di Interscambio assolverà l’imposta con il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Tale risposta, quindi, conferma la necessità di rivedere le prassi aziendali sulle consegne, specialmente quelle attive ed in vendita, per stabilire se ricorrono i requisiti di unitarietà del trasporto che, specialmente nelle operazioni verso altri paesi della UE o verso l'estero in generale, riveste carattere fondamentale ai fini della prova per la applicazione del regime di non imponibilità e di non assoggettamento all’IVA italiana di tale movimento di merce

Contenuto obbligatorio per i DDT

Per quanto attiene alla gestione dei documenti di trasporto che accompagnano le cessioni di beni, l’Amministrazione finanziaria ricorda che in base all’art. 21 c. 4 lett. a) del DPR 633/72, essi devono contenere l’**indicazione**:

- della data,
- delle generalità del cedente,
- del cessionario e
- dell’incaricato del trasporto,
- oltre alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

La circostanza che avvenga una sosta tecnica deve essere annotata nel corpo del DDT in modo da non interromperne l’efficacia unitaria ai fini della documentabilità del trasporto.

Nel caso trattato, l’Agenzia delle Entrate consente una lettura estensiva permettendo l’emissione di due DDT successivi ma che consentano la perfetta riconducibilità al medesimo trasporto della medesima merce

Nel caso di specie, infatti, il cedente sanmarinese viene autorizzato a:

1) predisporre un **documento di trasporto**, riportando i dati del cessionario italiano e precisando che i colli sono inviati dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale annoterà data e ora di arrivo dei beni;

2) consegnare un **ulteriore DDT** allo spedizioniere, in cui vengono “riassunti tutti i colli precedentemente inviati, oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente” da parte dello spedizioniere, che avrà cura di annotare ora e data di partenza sul DDT, nel momento di uscita dei beni dal magazzino.

Ad avviso dell’Agenzia, i due documenti di trasporto emessi dal cedente contengono “senza possibilità di incertezza” gli **elementi richiesti** dalla norma richiamata.

Pertanto, la procedura scelta è ammissibile nella misura in cui i DDT consentono di poter tracciare la movimentazione delle merci dagli stabilimenti dell'operatore economico di San Marino alla destinazione indicata dal cessionario, comprendendo anche la "sosta tecnica" presso i locali dello spedizioniere.

Come si può facilmente notare l'Agenzia delle Entrate ribadisce la sua visione di estremo rigorismo formale in materia di trasporti, quale elemento essenziale per il mantenimento di regimi IVA della transazione agevolati

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

